



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 agosto 2021
(OR. en)

11158/21

VISA 176
COEST 191
COWEB 91
MIGR 156
FRONT 306
COMIX 411

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 agosto 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 603 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULL'EFFICACIA DEL MECCANISMO DI SOSPENSIONE DELL'ESENZIONE DAL VISTO E SULLA DELEGA DI POTERE NELL'AMBITO DI TALE MECCANISMO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 603 final.

All: COM(2021) 603 final



Bruxelles, 4.8.2021
COM(2021) 603 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**SULL'EFFICACIA DEL MECCANISMO DI SOSPENSIONE DELL'ESENZIONE
DAL VISTO E SULLA DELEGA DI POTERE NELL'AMBITO DI TALE
MECCANISMO**

I. INTRODUZIONE

La presente relazione scaturisce dall'obbligo della Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'efficacia del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto¹ e all'utilizzo degli atti delegati nell'ambito di tale meccanismo². Il regolamento sui visti prevede che la Commissione presenti, se necessario, una proposta legislativa intesa a modificare il meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto.

Il calendario di approvazione delle presenti relazioni è stato adattato al fine di tenere conto delle conclusioni della quarta relazione nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto³.

II. RELAZIONE SULL'EFFICACIA DEL MECCANISMO DI SOSPENSIONE DELL'ESENZIONE DAL VISTO

1. Finalità e funzionamento del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto

Il regolamento sui visti prevede un meccanismo che consente di reintrodurre provvisoriamente l'obbligo del visto in una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, tenendo conto dell'impatto generale di tale situazione d'emergenza sull'insieme dell'Unione⁴.

Il meccanismo di sospensione può essere attivato se uno o più Stati membri notificano alla Commissione che è soddisfatta almeno una delle circostanze seguenti:

- a) un aumento sostanziale (superiore al 50 %) dei soggiorni irregolari o dei rifiuti d'ingresso;
- b) un aumento sostanziale (superiore al 50 %) delle domande di protezione internazionale con un basso tasso di riconoscimento (attorno al 3-4 %);
- c) una diminuzione della cooperazione in materia di riammissione, in particolare un aumento del tasso di rifiuto delle domande di riammissione; oppure
- d) un rischio accresciuto o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, in particolare un aumento significativo (superiore al 50 %) dei reati gravi collegati ai cittadini di un determinato paese terzo⁵.

La Commissione può altresì attivare il meccanismo di propria iniziativa se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte⁶ oppure se la relazione nell'ambito del meccanismo di sospensione

¹ Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ("regolamento sui visti") (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

² Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sui visti.

³ COM(2021) 602.

⁴ Considerando 18 del regolamento sui visti.

⁵ Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sui visti.

⁶ Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sui visti.

dell'esenzione dal visto conclude che determinati parametri di riferimento sulla liberalizzazione dei visti non sono più rispettati⁷.

2. Utilizzo dei meccanismi di sospensione dell'esenzione dal visto

Sebbene il meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto sia stato attivato in un'occasione, non ne è derivata alcuna sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto. L'esistenza del meccanismo di sospensione ha contribuito efficacemente al rispetto da parte dei paesi terzi dei criteri di cui all'articolo 1 del regolamento sui visti, applicati per valutare l'adeguatezza della concessione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Il 2 giugno 2019 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione che stavano affrontando circostanze che avrebbero potuto implicare la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata nei confronti dell'Albania. Le preoccupazioni espresse nella notifica erano connesse specialmente all'ordine pubblico e alla sicurezza, ma anche alla migrazione irregolare e alle domande di asilo infondate presentate da cittadini albanesi.

In conformità del regolamento sui visti, la Commissione ha esaminato attentamente il contenuto della notifica. Sulla base delle informazioni disponibili e dei dati pertinenti, la Commissione ha ritenuto che non fossero soddisfatte le condizioni per la sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto prevista dal regolamento sui visti. Il 1° luglio 2019 la Commissione ha risposto ai Paesi Bassi e il 5 luglio 2019 ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati del suo esame.

La comunicazione di giugno 2019 è stata una prima verifica delle fasi procedurali iniziali del meccanismo, anche per quanto riguarda la verifica sostanziale, la metodologia di studio e i termini prescritti. La Commissione ha esaminato la comunicazione, ha risposto ai Paesi Bassi e ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati del suo esame entro un mese dal ricevimento della notifica.

Tale procedura ha dimostrato che il termine di un mese previsto dal regolamento sui visti⁸ è molto stretto, tenendo conto della necessità di un esame approfondito e della possibilità di adottare un atto di esecuzione entro lo stesso periodo. Tuttavia tale limite è giustificato dalla natura e dalla finalità del meccanismo, che mira ad affrontare situazioni di emergenza.

3. Impatto del meccanismo di sospensione sui regimi di esenzione dall'obbligo del visto

Sebbene il meccanismo non abbia determinato alcuna sospensione dell'esenzione dal visto, la sua esistenza ha stimolato importanti riforme nei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto nei settori della gestione della migrazione, della sicurezza, dello Stato di diritto e dei diritti umani. La quarta relazione nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto⁹ dimostra che tale effetto è stato particolarmente rilevante nei Balcani occidentali e nei paesi del partenariato orientale, dove i progressi nel quadro dei parametri di riferimento per la liberalizzazione dei visti e il seguito dato alle raccomandazioni della Commissione sono

⁷ Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sui visti.

⁸ Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento sui visti.

⁹ COM(2021) 602.

proseguiti al di là del completamento dei dialoghi sulla liberalizzazione dei visti e molto dopo l'acquisizione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Sebbene tali progressi non possano essere attribuiti esclusivamente al meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto, la Commissione ritiene che in una certa misura il meccanismo abbia fornito un incentivo supplementare.

La possibilità di una rapida reintroduzione provvisoria e parziale dell'obbligo del visto ha inoltre dissuaso i paesi terzi dal continuare ad attuare politiche che potrebbero rischiare di avere impatto negativo sui regimi di esenzione dal visto nell'UE, quali, ad esempio, i programmi di cittadinanza per investitori¹⁰. La Moldova ha abolito il programma di cittadinanza per investitori nel 2020, mentre il Montenegro ha deciso di non prorogarlo oltre la fine del 2021.

Tali progressi risultano evidenti anche dalle riforme e dalla cooperazione da parte di taluni paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, in particolare nei settori della migrazione e della sicurezza: si pensi ad esempio alla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, alle verifiche più rigorose ai valichi di frontiera o all'organizzazione di campagne di sensibilizzazione sui diritti e i doveri derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto al fine di evitare abusi del regime di esenzione dal visto.

III. RELAZIONE SUGLI ATTI DELEGATI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DI SOSPENSIONE DELL'ESENZIONE DAL VISTO

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sui visti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 marzo 2017; la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La Commissione riferisce di non essersi servita di tale potere fino ad oggi.

IV. CONCLUSIONI

Dal meccanismo di sospensione sono scaturite varie riforme nei paesi esenti dall'obbligo del visto, in particolare in quelli che hanno ottenuto l'esenzione a seguito di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti. In una certa misura l'esistenza del meccanismo ha avuto anche un effetto preventivo, nei casi in cui un paese terzo ha ritenuto di adottare politiche che potessero avere un impatto sul regime di esenzione dal visto.

Sebbene ad oggi non sia stato adottato alcun atto delegato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, i termini e le procedure del meccanismo di sospensione previste dal regolamento sui visti

¹⁰ Cfr. anche la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 23 gennaio 2019, "Programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori nell'Unione europea" (COM(2019) 12 final).

sono stati sperimentati con successo nelle loro prime fasi. I termini stretti della procedura sono giustificati dalla finalità e dalla natura del meccanismo quale procedura di emergenza.

Pertanto la Commissione non ritiene necessario presentare una proposta legislativa di modifica del regolamento sui visti in riferimento al meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto. Affinché la Commissione e gli Stati membri mantengano la possibilità di reagire a situazioni di emergenza che soddisfino le circostanze per attivare il meccanismo di sospensione, la Commissione raccomanda di prorogare tacitamente la delega di potere per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere da marzo 2022, in conformità del regolamento sui visti¹¹.

¹¹ Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sui visti.